

**ALLEGATO A)**



## **COMUNE DI POLICORO**

# **Regolamento per la Definizione Agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali Comunali ai sensi della Legge 199/2025**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2026**

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO**

ART.1- Oggetto del Regolamento;

ART.2- Oggetto della definizione agevolata;

ART.3- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

ART.4 - Effetti della definizione agevolata;

ART.5- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione;

ART.6- Procedure cautelari ed esecutive in corso;

ART.7- Entrata in vigore;

## **PARTE II-DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

ART.1- Oggetto del Regolamento;

ART.2 – Oggetto della definizione agevolata;

ART.3- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

ART.4- Definizione agevolata degli importi già' oggetto di rateizzazione

Art. 5 – Entrata in vigore

## **PARTE III - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

Art.1- Oggetto del Regolamento;

ART.2- Oggetto della definizione agevolata;

ART.3- Termini e modalità di presentazione della domanda;

ART.4- Importi dovuti;

ART.5- Perfezionamento della definizione;

ART.6- Diniego della definizione;

ART.7- Sospensione del processo;

ART.8- Entrata in vigore;

## **PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI/INSUFFICIENTI VERSAMENTI**

ART.1- Oggetto del Regolamento;

ART.2- Oggetto della definizione agevolata;

ART.3 Termini e modalità di pagamento

ART.4- Entrata in vigore

## **PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

Articolo 4 – Entrata in vigore

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi per omesso/insufficiente versamento di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. debiti risultanti da accertamenti esecutivi per omesso/insufficiente versamento, anche definitivi, notificati alla data di approvazione del presente Regolamento, non ancora avviati a riscossione coattiva ad Agenti della Riscossione, di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D lgs 15 dicembre 1997, n. 446 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, spese gestione pratica e spese di notificazione degli atti, **con esclusione di sanzioni ed interessi.**

**I pagamenti già eseguiti alla data di approvazione del presente Regolamento restano acquisiti all' Ente, senza diritto di rimborso delle somme versate.**

2. Oggetto della definizione agevolata sono:

- a) Accertamenti esecutivi IMU anni 2020 e 2021:
- b) Accertamenti esecutivi Tari anni 2019,2020,2021,2022.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. *Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore ha a disposizione, per manifestare la propria adesione, almeno 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento e, comunque, non oltre il **13.07.2026**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet*.*

Il versamento di quanto risulta dovuto deve essere eseguito:

- a) in un'unica soluzione entro il **31.07.2026;**

ovvero

- b) in un numero massimo di **dodici rate mensili** consecutive di pari importo, con una rata minima di Euro 50,00, la prima delle quali con scadenza il **31.07.2026** e le successive alla fine di ogni mese;

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi e **nei termini** di cui all'articolo 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

**In mancanza di definizione agevolata, resta valido il vigente piano di rateizzazione.**

#### **Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fino alla scadenza dei termini di cui all'art.3.

#### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia, ex art. 1 comma 108 della Legge n.199/2025, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

## **PARTE II-DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **1. Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate tributarie dell'Ente, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dall'Ente stesso e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'art.1, commi da 102 a 110 della Legge 199/2025, **limita** la definizione agevolata alle seguenti entrate tributarie: **IMU, TARI, TASI**. Restano escluse le ulteriori entrate, nonché i carichi affidati ad **Agenzia Entrate Riscossione**.

La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

### **Articolo 2 –Oggetto della definizione agevolata**

1.I debiti risultanti da atti affidati in carico ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. lgs 15 dicembre 1997, n. 446, (ad esclusione di quelli affidati ad Agenzia Entrate Riscossione) possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, di gestione pratica e di notificazione, **con esclusione di sanzioni ed interessi**

Ai fini della definizione agevolata possono rientrare:

- a) Ingiunzioni di pagamento emesse entro il 31.12.2025;
- b) Accertamenti divenuti esecutivi entro il 31.12.2025.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. *Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore ha a disposizione, per manifestare la propria adesione, almeno 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento e, comunque, non oltre il **13.07.2026** in conformità alla modulistica e con le modalità che lo stesso Agente mette a disposizione sul proprio sito *internet*.*

2. L'Agente di Riscossione comunica al contribuente la somma da pagare e, in caso di richiesta del contribuente di rateizzazione, predispone il relativo piano secondo i seguenti criteri:

- a) Versamento in unica soluzione entro il **31.07.2026**;
- b) in alternativa, pagamento dilazionato in un numero massimo di **dodici rate mensili**, con una rata minima di euro 50,00, con scadenza della prima rata al 31.07.2026 e le

restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese a decorrere dal 31.08.2026.

In ogni caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

3. Ai fini dell'adesione alle agevolazioni di cui al presente Regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi tipologia del debitore.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 4. Definizione agevolata degli importi già oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente di riscossione, le somme dovute relativamente agli atti di cui all'art.1.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme residue da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. L'Agente di Riscossione comunica al contribuente il debito residuo da versare in unica rata o, in caso di dilazione, la prosecuzione del vigente piano di rateizzazione, con esclusione sulle rate residue delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.

#### **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia, ex art. 1 comma 108 della Legge n.199/2025, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

## **PARTE III- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

### **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. *Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore ha a disposizione, per manifestare la propria adesione, almeno 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento e, comunque, non oltre il **13.07.2026**.* La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

### **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

#### **Articolo 5 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31.07.2026

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di dodici rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 31.07.2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31.07.2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di TRE mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

#### **Articolo 6 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

#### **Articolo 7 – Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

#### **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia, ex art. 1 comma 108 della Legge n.199/2025, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

## **PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI/INSUFFICIENTI VERSAMENTI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

2. degli omessi/insufficienti versamenti, alla data di approvazione del presente Regolamento, relativi alla **Tari** di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non ancora risultanti da accertamenti esecutivi;

3. degli omessi/insufficienti versamenti, alla data di approvazione del presente Regolamento, relativi a **IMU, CUP, Imposta di soggiorno**, non ancora risultanti da accertamenti esecutivi;

4. **E' esclusa dalle agevolazioni ai fini IMU la quota del tributo di competenza dello Stato (codice tributo 3925)**

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- a) l'omesso o insufficiente versamento del tributo **Tari** dovuto per le annualità dal 2023 al 2025;
- b) l'omesso o insufficiente versamento del tributo **Imu** dovuto per le annualità dal 2022 al 2025;
- c) l'omesso o carente versamento dell'imposta di soggiorno e CUP dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- d) l'omesso o insufficiente versamento dei canoni di locazione/concessione di immobili comunali.

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, **con esclusioni di sanzioni ed interessi** nei termini di cui al successivo articolo.

3. Restano acquisiti i versamenti eseguiti, alla data di approvazione del presente Regolamento, a titolo di ravvedimento operoso, senza diritto di rimborso delle sanzioni ed interessi versati.

4. Per le fattispecie di cui alla lett. d) del presente articolo la definizione assume il carattere di regolarizzazione sospendendo eventuali provvedimenti di rilascio dell'immobile o decadenza dei relativi titoli di occupazione.

### **Articolo 3 – Termini e modalità di pagamento**

1. Il versamento delle somme oggetto di definizione agevolata deve avvenire nei seguenti termini:

A) **TARI:** (Unica rata o 4 rate)

-Anno 2023: Prima o unica rata entro il **31.07.2026**, le restanti rate entro il 31.12.2026;

-Anno 2024: Prima o unica rata entro il **31.07.2026**, le restanti rate entro il 31.03.2027;

-Anno 2025: Prima o unica rata entro il **31.07.2026**, le restanti rate entro il 30.06.2027;

B) **IMU:**

- Anno 2022: Saldo dovuto, anche in rate, entro il 30.09.2026;

- Anno 2023: Saldo dovuto, anche in rate, entro il 31.12.2026;

- Anno 2024: Saldo dovuto, anche in rate, entro il 31.03.2027;

- Anno 2025: Saldo dovuto, anche in rate, entro il 30.06.2027;

C) **CUP ed Imposta di soggiorno:** Saldo dovuto, anche in rate, entro il 31.12.2026.

D) **Canoni di locazione immobili:** Acconto pari al 25% del dovuto entro il 31.07.2026, con saldo del residuo entro il 31.12.2026.

*Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore ha a disposizione, per manifestare la propria adesione, almeno 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento e, comunque, non oltre il **13.07.2026**.*

### **Articolo 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia, ex art. 1 comma 108 della Legge n.199/2025, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

## **PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data di approvazione de presente Regolamento.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di approvazione del presente Regolamento, dovute a seguito di rateazione di:

- e) accertamento con adesione;
- f) accertamento esecutivo;
- g) reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

### **Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto, con esclusione di sanzioni ed interessi, entro il **31.07.2026**, oppure con il versamento di un numero massimo di **dodici rate** mensili di pari importo, con rata minima di Euro 50,00, con scadenza della prima rata il 31.07.2026 e le successive alla fine di ogni mese. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Articolo 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia, ex art. 1 comma 108 della Legge n.199/2025, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.